

COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART.13
DELLA L.R. N 10 DEL 30/04/1991

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, regola la concessione di sovvenzioni e contributi, disciplina procedure, criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi natura, in favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati feste ed Enti Pubblici che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, nonché, in favore di privati cittadini, per favorire il superamento di disagio economico, individuale e familiare e dell'emarginazione sociale.

ART. 2 - OBIETTIVI

L'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di benefici economici:

- a) La eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) La fruizione delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale;
- c) La protezione, la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o, di fatto, non vi provvedano coloro ai quali la legge attribuisce tale compito;
- d) L'Amministrazione comunale concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al presente regolamento ai soggetti nello stesso indicati, che operano senza fini di lucro a prescindere dal fatto che nello Statuto vi sia la previsione o meno del fine di lucro nei seguenti settori:

- sviluppo economico
- turistico
- culturale
- pubblica istruzione
- sportivo
- socio assistenziali
- ambiente

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici hanno le seguenti caratteristiche:

- a) Sono attribuibili anche in via preventiva ma erogabili subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite
- b) Sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale che può:
 - Valutare la richiesta al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire ed alle spese da sostenere.
 - Pronunciare la revoca o la decadenza del beneficio, qualora di questo non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso.

c) Sono soggetti, nell'atto di concessione, ad eventuali clausole e condizioni, alle quali l'erogazione viene subordinata.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

I beneficiari debbono essere residenti nel Comune di Malvagna o aventi sede legale ed operativa da almeno un anno e l'attività svolta nell'ambito comunale deve essere di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.

Possono beneficiare di contributi anche Associazioni che non abbiano sede nel Comune, purché la manifestazione si svolga sul territorio comunale ed abbia finalità coincidenti con quelle dell'Amministrazione.

CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 5 - CRITERI DI EROGAZIONE

Il Comune può concedere sovvenzioni a: enti pubblici o privati e ad organizzazioni e/o associazioni che hanno finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, società sportive, scuole ed istituti di istruzione e cultura, tutela del patrimonio ambientale e culturale locale, ai comitati per i festeggiamenti del S. Patrono "S. ANNA" ivi compresi le spese per la fornitura straordinaria dell'energia elettrica, al fine di assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività purché con finalità ad interesse pubblico coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

Agli stessi soggetti sopra esposti e per le stesse finalità possono essere concessi contributi e prestazioni finalizzate all'organizzazione ed allo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative d'interesse pubblico.

Può concedere, se richiesto, il "Patrocinio" anche, nella fattispecie di agevolazioni consentite dalla legge in materia di pubbliche affissioni per le manifestazioni che hanno attinenza con le finalità e con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Onere per il richiedente è la dicitura d'apporre sui manifesti "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Malvagna".

ART. 6 - CONTRIBUTI SOCIETÀ SPORTIVE

I contributi e le sovvenzioni possono essere erogati solo a quelle società che promuovono attività professionistiche e/o dilettantistiche, per conto dell'Amministrazione e che svolgono iniziative finalizzate alla organizzazione di specifiche attività (di promozione culturale, turistica, religiosa, ambientale, locale, artigianale, sportivo)

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste debbono essere redatte in carta semplice e presentate al Protocollo di questo Ente.

Le istanze degli Enti Pubblici e privati, delle Associazioni e delle istituzioni, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante, il quale dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento.

Le istanze devono indicare il tipo di beneficio economico richiesto ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento.
- b) Preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e compartecipazioni di Enti Pubblici e privati.
- c) Copie dell'atto costitutivo e dello statuto.
- d) Conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
- e) Dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso ed in quello siano stati assegnati all'Ente, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo.
- f) Copia del codice fiscale e della partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti.
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative per l'ottenimento di contributi pubblici.
- h) Indicazione della persona, con relativo codice fiscale, abilitata alla riscossione per conto dell'Ente, ovvero, indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
- i) Eventuale elenco dei soci, qualora si tratti di associazione.
- j) La tipologia dell'iniziativa promossa dora essere senza fini di lucro, a prescindere dal fatto che nello Statuto vi sia la previsione o meno del fine di lucro, nonché ad interesse Generale.

Le richieste, la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quella indicata nel precedente comma, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione, non sono accolte.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La Giunta Comunale, esaminata la proposta del responsabile del procedimento, delibera l'entità del beneficio economico da concedere.

La concessione di un beneficio economico di qualsiasi tipo, non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

Per ottenere la liquidazione, il beneficiario dovrà presentare, entro 30 gg. dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività, la seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa.
- b) Rendiconto della gestione corredato dalle copie delle fatture, quietanzate, a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta.
- c) Indicazione delle sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni ottenuti da parte di enti pubblici e privati.

d) Dichiarazione del Legale Rappresentante che le fatture presentate, in originale o in copie conformi, saranno o meno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.

Qualora il rendiconto evidenzia una contrazione dei costi, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale.

Nessun beneficio economico potrà essere concesso a chi non abbia provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario precedente.

ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO ECONOMICO

Decadono dal beneficio economico, concesso a norma del presente regolamento, i destinatari che:

a) Non realizzino l'iniziativa o l'attività, oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. Nel caso in cui l'iniziativa venga svolta parzialmente, l'erogazione della sovvenzione o del contributo, viene ridotta rispetto a quanto inizialmente stabilito.

b) Non presentino la documentazione nel termine prescritto, senza giustificato motivo.

CAPO III - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SCOLASTICA

ART. 10 - BUONI MENSA E BORSE DI STUDIO

Le famiglie con un nucleo composto da 5 o più persone e/o famiglie in stato di bisogno, con figli frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e media inferiore, che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, potranno presentare istanza al protocollo di questo Ente, per la concessione di buoni mensa. Per accedere a questa forma di intervento, l'istanza deve essere debitamente documentata e la misura del beneficio sarà commisurata alla situazione reddituale complessiva del richiedente, calcolata come indicato negli articoli 19 e 20, tranne per casi eccezionali.

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura, possono essere annualmente istituite, in base alle disponibilità di bilancio, delle borse di studio a favore degli studenti, residenti in questo Comune, che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con un giudizio di "ottimo" e il Diploma di Scuola Media Superiore con una votazione di "100/100". Il numero delle borse di studio e l'importo da erogare per ogni singola scuola, verrà stabilito dalla G.M. e reso pubblico con apposito Bando affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 gg. consecutivi. Successivamente, le attribuzioni verranno disposte dalla G.M.

CAPO IV - SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI

ART. 11 - TRASPORTO ANZIANI EXTRAURBANO

L'accesso del servizio di trasporto anziani è gratuito per coloro che non superano l'importo annuo della fascia esente ai fini IRPEF maggiorata del 20% per anziano unico componente il nucleo

familiare, per anziani, invece, facenti parte di nuclei familiari con piu' titolari di reddito, il limite per la gratuita è determinato dal doppio della fascia esente maggiorato del 20%.

CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 12 - FINALITA

Il presente capo disciplina, nell'ambito dei principi dettati dalla Legge 22/86 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 328/2000, gli interventi socio-assistenziali destinati ai cittadini che ne manifestino il bisogno, al fine di favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare.

ART. 13 – ARTICOLAZIONE FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

Gli interventi socio-assistenziali si articolano in:

- a) Assistenza economica straordinaria.
- b) Assistenza economica finalizzata.
- c) Forme di interventi concernenti l'assistenza economica per nuclei con minori (Madri Naturali ex ENAOLI).

ART. 14 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento economico "una tantum" rivolto a persone sole o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) Gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) Un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, etc);
- c) Stato di separazione dei coniugi ove non si da luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- d) Intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;